

ORIGINALE

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

DELIBERAZIONE N. 23 del 23/03/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ESIGIBILITA'.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì VENTITRE del mese di MARZO, in Pray, alle ore 09,30 nella Sede Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori :

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
PASSUELLO GIAN MATTEO	Sindaco	X	
FINA MARCELLA	Vicesindaco	X	
PLATINI MASSIMO	Assessore		X
	TOTALE	2	1

Assume la presidenza il sig. Passuello Gian Matteo nella sua qualità di Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale Vantaggiato Dr. Piero Gaetano in videoconferenza il quale ha potuto identificare la presenza degli assessori tramite l'applicazione informatica utilizzata.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra evidenziato.

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta relativa all'oggetto sopraindicato
- VISTI i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
- A VOTI unanimi, palesemente espressi solo dai presenti,

DELIBERA

- 1) di fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi che viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale, approvandone integralmente la premessa e il dispositivo
- 2) di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

di dichiarare con voti unanimi e palesi il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ESIGIBILITA'.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 23 DEL 23/03/2023

Dal : Sindaco
Alla : Giunta Comunale

IL SINDACO

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - c. 3 - della Costituzione;
- **CHE**, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

CONSIDERATO che dal 01.01.2016 è entrata pienamente in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile e pertanto tutti gli enti adottano, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, gli schemi contabili di cui agli allegati al citato Decreto legislativo;

DATO ATTO che con deliberazione n. 44 del 20/12/2022 il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento del DUP 2023-2025 e con deliberazione n.46 del 20/12/2022 ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le

variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

RICHIAMATO inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

DATO ATTO che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 comma 909/910 della Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) nonché le successive Leggi di Bilancio ed il D.L. N.76/2020 (c.d. decreto semplificazioni art.1 c.2 lett. a), ai sensi dei quali le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2022 per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2023 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa,

completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2022 non saranno assunti i relativi impegni di spesa.

DATO ATTO pertanto che, con riferimento agli importi confluiti nell'FPV di spesa generato nel 2022, il legislatore ha un anno di tempo in più rispetto al principio contabile per formalizzare le procedure di individuazione del contraente, consentendo il mantenendo del quadro economico.

DATO ATTO che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo ha dichiarato *“sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2022 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011”*;

CONSIDERATO pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2022, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE					
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ 36.377,92	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	€ _____	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025 e successivi	€ _____
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023	€ _____	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024	€ _____	Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2024	€ _____
Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€ 36.377,92	Diff. = incremento FPV Entrata 2024	€ _____	Diff. = incremento FPV Entrata 2025	€ _____

PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ 110.910,89	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2043 e successivi	€ _____	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025 e successivi	€ _____
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023	€ _____	Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2024	€ _____	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025	€ _____
Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€ 110.910,89	Diff. = incremento FPV Entrata 2024	€ _____	Diff. = incremento FPV Entrata 2025	€ _____

DATO ATTO che il riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni, anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione, e che il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

CONSIDERATO che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024, nonché del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

CONSIDERATO che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2021, 2022 e 2023 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

VISTE le variazioni contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (per maggiore chiarezza si allegano anche i prospetti PEG):

All.C) Variazione del bilancio previsione finanziario 2022-2024;

All. D) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

VISTA la necessità di procedere con la reimputazione delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nel seguente allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

All A) Elenco residui attivi 2022 riaccertati per esigibilità;

All B) Elenco residui passivi 2022 riaccertati per esigibilità;

DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) ha previsto l'automatico annullamento di tutti i debiti fino a € 1.000, comprensivi di capitale ed interessi per ritardata iscrizione a ruolo nel periodo intercorrente tra gli anni 2000 ed il 2015;

FATTO PRESENTE che alla predetta legge è stato successivamente introdotto il comma 229-bis con il quale sono stati riaperti i termini di approvazione della delibera di Giunta Comunale di diniego dello stralcio parziale di cui ai commi 227 - 228, termine fissato al 31/03/2023. La mancata approvazione delle predetta delibera comporta l'automatica applicazione dello stralcio parziale di cui ai commi 227-228, Legge 197/2022;

RILEVATO che il comma 229-bis, prevede altresì che, entro la stessa data del 31/03/2023, gli enti che non abbiano già deliberato il diniego allo stralcio parziale possono deliberare l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222;

FATTO PRESENTE che per il Comune di Pray la quota oggetto degli stralci oggetto delle disposizioni contenute nella Legge 197/2022 ammonta ad € 323,40;

RITENUTO che a seguito dell'esiguità della somma sopra indicata il Comune di Pray ha deciso di non procedere all'adozione delle deliberazione sopra meglio specificata, applicando pertanto lo stralcio parziale con il quale sono annullati sanzioni ed interessi di mora, rimanendo a carico del debitore l'imposta, le spese di notifica e le eventuali spese per le procedure esecutive e cautelari mentre per le contravvenzioni stradali sono stralciati gli interessi di mora e gli interessi semestrali di cui all'art.27 Legge 689/1981;

EVIDENZIATO pertanto che, in questa sede, non risulta necessario procedere con il riaccertamento straordinario al 31/12/2022 poiché, come sopra meglio specificato, non risultano stralciati i crediti oggetto dell'annullamento previsti dalla Legge di Bilancio 2023;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - All. E)

VISTI

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
- la Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019) e successive Leggi di Bilancio;
- il D.L. n.76/2020 (c.d decreto semplificazioni)
- lo Statuto Comunale;

VISTO: si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FUSARO Rag. Patrizia

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

PROPONE

DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2022, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2021, tenendo in considerazione anche quanto disposto dall'art. 1 comma 909/910 della Legge 145/2018 in relazione alla costituzione dell'FPV, come risulta dal seguente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

All A) Elenco residui attivi 2022 riaccertati per esigibilità;

All B) Elenco residui passivi 2022 riaccertati per esigibilità;

DI INCREMENTARE, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2022 e successivi, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE					
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ 36.377,92	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	€ _____	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025 e successivi	€ _____
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023	€ _____	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024	€ _____	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025	€ _____
Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€ 36.377,92	Diff. = incremento FPV Entrata 2024	€ _____	Diff. = incremento FPV Entrata 2025	€ _____

PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ 110.910,89	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	€ _____	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025 e successivi	€ _____
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023	€ _____	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024	€ _____	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025	€ _____
Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€ 110.910,89	Diff. = incremento FPV Entrata 2024	€ _____	Diff. = incremento FPV Entrata 2025	€ _____

DI APPROVARE le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nonché del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

All.C) Variazione del bilancio previsione finanziario 2022-2024;

All D) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

DI DARE ATTO che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2022;

DI DARE ATTO pertanto che, in questa sede, non risulta necessario procedere con il riaccertamento straordinario al 31/12/2022 poiché, come sopra meglio specificato, non risultano stralciati i crediti oggetto dell'annullamento previsti dalla Legge di Bilancio 2023

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
Passuello Gian Matteo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs

82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.M. N. 23 DEL 23/03/2023
(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

– CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento N. _____ del
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _____

Firma: Fusaro Rag. Patrizia

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

(Passuello Gian Matteo)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. REG. PUBBLICAZIONE

Certifico io segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pray, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134, comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la sua estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pray, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pray, li

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa